

# Introduzione

## Quadro storico della legislazione italiana in materia di beni culturali

### Sommario

1. La situazione negli stati preunitari. - 2. La prima legislazione unitaria italiana.
3. Le leggi del 1939. - 4. La successiva evoluzione: dalla Costituzione al Testo Unico del 1999.
5. La normativa dal Testo Unico al Codice. - 6. Le modifiche successive al 2004.
7. Le novità della riforma ministeriale del 2009. - 8. Recenti interventi normativi.

### 1. La situazione negli stati preunitari

I beni culturali hanno formato oggetto di tutela nel nostro Paese fin dall'epoca degli Stati preunitari. Pertanto è ad essi che bisogna fare inizialmente riferimento per tracciare un quadro completo dell'evoluzione legislativa in materia. Le prime forme di intervento si concretizzarono in norme, più o meno organiche, sulla **tutela delle antichità, delle opere d'arte e dei beni archeologici**. Senza considerare la situazione anteriore al XVIII secolo, che poco corrisponde ai termini attuali dello studio della materia, i primi provvedimenti significativi vennero adottati dallo Stato della Chiesa, a partire dal chirografo del 2 ottobre 1802 del pontefice Pio VII che prevede nozioni come *godimento pubblico del bene e divieto di estrazione* (esportazione) delle antichità, sia pubbliche che private.

Con l'editto del Cardinale Pacca del 7 aprile 1820 si realizza il primo provvedimento legislativo organico in materia di tutela e protezione artistica e storica che ispirò delle iniziative analoghe negli altri Stati Italiani preunitari (ALIBRANDI - FERRI).

In particolare, le previsioni contenute nell'editto del Cardinale Pacca si segnalano per l'intuizione di temi che troveranno in seguito particolare diffusione nel settore della tutela dei beni culturali, come ad esempio la distinzione operata tra la c.d. irripetibilità artistica dell'opera e il suo valore di testimonianza storica (cose d'arte e cose d'erudizione) (CICERONI).

L'esperienza degli altri Stati preunitari si orientò verso la stessa direzione determinata nello Stato pontificio, come nel caso di un decreto emanato nel **Regno di Napoli** il 13 maggio 1822, che vietava di demolire gli edifici di nobile architettura, nominando una Commissione appositamente rivolta all'esercizio della funzione di controllo e vigilanza.

In **Toscana** si segnalano provvedimenti diretti ad impedire la rimozione e/o la distruzione delle opere esposte alla pubblica vista o destinate al pubblico ornamento.

Nel 1827 nel regno **Lombardo-Veneto** il divieto di esportazione di oggetti d'arte venne sostituito dal più moderno diritto di prelazione a favore dello Stato.

In **Piemonte**, al contrario di quanto segnalato per gli altri Stati, mancarono degli interventi legislativi in materia, ad eccezione della costituzione della Giunta di Antichità e Belle Arti nel 1832 per proporre provvedimenti di conservazione del patrimonio d'arte del regno sabauda.

Rimane chiaro che in tutta l'Italia, nella sua articolazione nei diversi Stati preunitari, vi è la presa di coscienza dell'esistenza di un patrimonio artistico e della necessità della sua conservazione, evitando così l'esportazione delle cose d'antichità fuori dai confini dello Stato (GIAMBARBA).

Realizzatasi l'unificazione dell'Italia, lo Stato non si avventurò immediatamente nell'emanazione di provvedimenti pubblici, che potevano conseguire anche natura limitativa dei beni di proprietà privata, ma si limitò a prevedere, con la L. n. 2359 del 1865, la possibilità di espropriazione dei monumenti in rovina, a causa della mancata conservazione attuata dai proprietari.

## 2. La prima legislazione unitaria italiana

È conoscenza comune che tra i principali problemi di politica interna da affrontare per il neonato Regno di Italia vi fosse *anche* quello della tutela dei beni culturali, soprattutto dopo l'incameramento delle opere d'arte delle corporazioni religiose, soppresse con le leggi del 1866-67 (leggi eversive).

Tuttavia, i grandi temi della finanza pubblica, dell'istruzione e della politica internazionale determinarono *de facto* un rinvio della questione della tutela, con ovvi problemi legati al ritardo dello Stato nella cura del proprio patrimonio culturale e con l'assenza di una struttura che in via generale rendesse omogenea l'applicazione della normativa di riferimento, ancora frammentata in quella dei singoli stati preunitari.

Il primo apparato amministrativo statale che si occupò del settore delle antichità e delle belle arti, a livello centrale, fu la **Direzione generale degli scavi e dei monumenti**, inserita dal 1875 nel Ministero dell'istruzione pubblica, ed in seguito mutata nella denominazione, che divenne **Direzione generale delle antichità e delle belle arti**.

A livello periferico, invece, la competenza era stata da tempo affidata al Prefetto, che presiedeva tra l'altro la **Regia Commissione conservatrice dei monumenti e delle opere d'arte**, a cui spettava il compito di vigilanza sulla conservazione dei monumenti, con l'indicazione delle misure necessarie per impedire il deterioramento.

Il Prefetto, anche se formalmente dipendente dal Ministero dell'Interno, era in realtà collegato a tutti i ministeri, in funzione della sua qualità di rappresentante del Governo a livello periferico. Da qui, discendeva una molteplicità di competenze che si estrinsecavano soprattutto in termini di ispezioni e controllo.

Inutile sottolineare che questa situazione non favoriva la specializzazione dell'organo di controllo nei diversi settori di intervento, determinando una carenza di sensibilità per problemi di natura strettamente tecnica.

Nel corso della prima guerra mondiale venne istituita, nell'ambito del Ministero della istruzione pubblica, la **Direzione Generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura** (1926), mentre sin dalla fine dell'Ottocento l'Amministrazione degli Archivi di Stato era incardinata nell'alveo del Ministero dell'Interno.

Intanto la produzione legislativa nazionale di settore procedeva con proposte di adozione di provvedimenti che intervenissero a regolamentare la materia.

Una delle prime iniziative legislative venne adottata nel **1902** con il varo della **legge n. 185 del 12 giugno**. Si trattò di un provvedimento tormentato, che prese l'avvio dal 1872 per iniziativa del Ministro **Correnti**, e che mostrò carenze notevoli sin dalla sua prima applicazione, imponendo al legislatore una rapida revisione del contenuto.

Il **20 giugno 1909** fu adottata la **legge n. 364 circa le antichità e le belle arti**, (cd. legge Rosadi) che presentava notevoli miglioramenti rispetto alle precedenti esperienze, soprattutto per l'ambito della tutela pubblica.

In particolare, uno dei miglioramenti fu sicuramente rappresentato dall'abbandono dell'idea della necessità di una preventiva iscrizione del bene in un catalogo ufficiale come condizione indispensabile per procedere alla sua tutela (ALIBRANDI - FERRI). Significativa anche l'estensione della tutela prevista dalla legge alle cose immobili e mobili di interesse storico, archeologico e artistico, con esclusione di quelle opere di autori viventi o risalenti a meno di 50 anni. Venne sancita l'inalienabilità dei beni dello Stato, di enti pubblici e privati e l'obbligo di denuncia di ogni trasmissione di proprietà e di possesso, per quelli notificati di importante interesse e appartenenti a privati con il correlato possibile esercizio del diritto di prelazione, a favore dello Stato. Infine, venne disciplinata l'esportazione, vietandola nel caso in cui costituisse **danno grave** per la storia, l'archeologia e l'arte e prevedendo il *diritto di acquisto coattivo* delle cose presentate per l'esportazione.

Alla legge n. 364 del 1909 fece seguito il regolamento di esecuzione (188 articoli) adottato con *R.D. n. 363 del 30 gennaio 1913*, mantenuto ancora in vigore per le norme applicabili, dall'art. 130 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) sino alla emanazione dei regolamenti e dei decreti ivi previsti.

Negli stessi anni prende forma anche la struttura periferica del Ministero con la soppressione dei Commissariati regionali e l'istituzione dei nuovi organi decentrati che assunsero il nome di Soprintendenze (1904). La competenza degli uffici era determinata in base a criteri di settore, mentre il personale doveva essere assunto con particolare attenzione alla situazione territoriale, mantenendo il collegamento della struttura con la realtà del patrimonio locale.

### 3. Le leggi del 1939

In seguito, la normativa generale dedicata ai beni culturali venne integrata e corretta da frequenti e numerosi provvedimenti, sino a giungere nel 1939 al-

l'emanazione di due leggi *che hanno rappresentato per più di sessant'anni il testo fondamentale della materia*.

Nel dettaglio si ricava che la legislazione del 1939 — **L. 1° giugno, n. 1089 e L. 29 giugno, n. 1497** — si pone in posizione diversa rispetto alla precedente, ritenuta insufficiente ed incompleta. Il legislatore, infatti, tendeva con la sua azione ad ottenere una sistemazione integrale delle cose di interesse storico e artistico e delle bellezze naturali, potenziando il ruolo dello Stato attraverso la previsione di una forte organizzazione amministrativa per il controllo della politica culturale dell'epoca, segnata in Italia dal regime fascista.

**La legge n. 1089 del 1° giugno 1939**, recante la «*tutela delle cose di interesse artistico e storico*», individuava in primo luogo l'ambito della propria disciplina estendendola «...*alle cose, mobili ed immobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico*...». Inoltre, l'articolo 1 della legge elencava una serie di cose, indicate a titolo esemplificativo, che formavano anch'esse oggetto di tutela (le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; le cose di interesse numismatico; i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e pregio). Venivano altresì comprese nell'applicazione della legge le ville, i parchi e i giardini di interesse storico o artistico. Infine, si aggiunsero anche quelle cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere fossero riconosciute di interesse particolarmente importante (articolo 2).

Un'elencazione così puntuale delle cose di interesse artistico e storico non comportò tuttavia l'affermazione del carattere esaustivo della stessa, lasciando spazio agli interpreti per ampliare le categorie ivi comprese, talvolta anche con risultati eccessivi.

Tra le altre caratteristiche della legge 1089/1939, composta di 73 articoli, si ricorda il potenziamento dei mezzi di azione amministrativa con l'estensione dell'ambito di applicazione delle norme, come nel caso dell'assoggettamento alle disposizioni relative ai **divieti di demolizione, rimozione, modificazione e restauro** anche delle cose mobili di privata proprietà (ALIBRANDI - FERRI).

In tema di protezione delle bellezze naturali, l'altra norma di riferimento è la **legge n. 1497 del 29 giugno 1939** recante la «*protezione delle bellezze naturali*», caratterizzata dalla previsione di quattro tipologie di bellezze naturali — suddivise in *bellezze di insieme e bellezze individue* — che ha determinato in dottrina e giurisprudenza il radicarsi di quella opinione che vede nella individuazione delle tipologie richiamate una concezione estetica più che tecnico-giuridica.

Da questo punto di vista, merita essere ricordato il contenuto della distinzione tra le varie tipologie di bellezze naturali previste dalla legge n. 1497 del 1939, anche per meglio apprezzare la differenza con l'attuale regime normativo più articolato e complesso. In particolare, l'art. 1 della legge prevedeva che fossero soggette alla sua disciplina le seguenti bellezze: 1) *le cose immobili che hanno cospicuo interes-*

*se naturale o di singolarità geologica; 2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose di interesse artistico e storico si distinguano per la loro non comune bellezza; 3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; 4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.* Le prime due categorie vengono ricondotte alle bellezze individue (singolari), mentre le altre due alle bellezze di insieme (unità visuali). Alla base delle forme di tutela previste dalla legge 1497 del 1939 vi era l'idea dei vincoli individuali, delimitati su immobili ed aree di pregio, secondo uno schema del tutto simile a quello previsto dal vincolo sulle cose d'arte di cui alla legge 1089 del 1939 (CARPENTIERI).

Conclude il quadro normativo di riferimento del periodo, la legge 29 giugno 1939, n. 2006, recante la disciplina del nuovo ordinamento degli Archivi del Regno d'Italia, che prevedeva la creazione di Archivi di Stato in ogni capoluogo di Provincia. Si deve sottolineare come anche per gli archivi l'anno fondamentale sia il 1939 con la comparsa della legge n. 2006 ad opera del ministro Giuseppe Bottai. La norma risulta solida e di valida fattura, tanto da essere sostanzialmente lasciata immutata dal successivo D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409. In realtà, anche quest'ultimo provvedimento non troverà modifiche consistenti se non successivamente all'adozione del Codice Urbani con la conseguenza che la normativa sugli archivi elaborata agli inizi degli anni Quaranta in Italia è stata tra le più longeve nel settore dei beni culturali. Si vedrà successivamente quali importanti modifiche sono intervenute nella regolamentazione delle norme di tutela degli archivi, non da ultimo anche con il D.Lgs. n. 62/2008.

### ***Cronologia dei principali provvedimenti normativi 1865-1941***

- **L. 25 giugno 1865, n. 2359** (riguardante la possibilità di espropriazione dei monumenti lasciati andare in rovina)
- **L. 28 giugno 1871, n. 286** (l'art. 5 sanziona l'efficacia delle norme in vigore negli ordinamenti degli Stati preunitari)
- **R.D. 25 gennaio 1900, n. 35** (riguarda il regolamento per gli uffici di archivio e di registrazione delle amministrazioni centrali)
- **R.D. 9 settembre 1902, n. 445** (regolamento generale per gli Archivi di Stato)
- **L. 20 giugno 1909, n. 364** (concernente le cose di interesse artistico e storico)
- **R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163** (regolamento generale per gli Archivi di Stato)
- **R.D. 30 gennaio 1913, n. 363** (regolamento per l'esecuzione delle leggi relative alle antichità e belle arti)
- **R.D. 21 settembre 1938, n. 1673** (convertito dalla legge 16 gennaio 1939, n. 289, con cui veniva istituito un unico Consiglio Nazionale dell'educazione, delle scienze e delle Arti)
- **L. 1° giugno 1939, n. 1089** (riguardante la tutela delle cose di interesse artistico e storico)
- **L. 29 giugno 1939, n. 1497** (riguardante la tutela delle bellezze naturali e panoramiche)
- **L. 22 dicembre 1939, n. 2006** (riguardante il nuovo ordinamento degli Archivi)
- **L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 20** (riguardante la dichiarazione di importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea)

#### 4. La successiva evoluzione: dalla Costituzione al Testo Unico del 1999

Nell'immediato dopoguerra la funzione della tutela del patrimonio culturale assunse a massima dignità normativa, venendo inserita una norma di rango costituzionale che tratta tra l'altro anche il tema della funzionalità pubblica nell'ambito del settore vincolistico.

**L'articolo 9 della Costituzione** recita testualmente: «*La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione*».

L'importanza di questa disposizione nel sistema costituzionale risulta tra l'altro dalla sua collocazione tra quelli che sono i **Principi fondamentali della Carta**. In questo senso, la normativa sui beni culturali acquista in quegli anni un nuovo impulso con una scelta intesa a caratterizzare lo Stato Italiano come uno Stato di cultura. Tra i suoi compiti essenziali vi è anche quello della «*promozione dello sviluppo e della elevazione culturale della collettività, nel cui quadro si inserisce come componente primaria la tutela del patrimonio storico e artistico e del paesaggio*» (SANDULLI).

Parte della dottrina individua nell'art. 9 la sanzione costituzionale dello **Stato di cultura**, identificando quest'ultimo termine con i processi di formazione intellettuale dell'individuo, comprendendovi «*l'acquisizione di ogni valore, ancorché puramente estetico, suscettibili di sollecitare ed arricchire la sensibilità della persona*» (SANTORO - PASSARELLI).

Il rafforzamento dei principi delle leggi del 1939, attraverso l'affermazione del principio costituzionale del valore culturale del bene, inteso come strumento di elevazione della persona, non portò tuttavia a realizzare le speranze che vi erano collegate. Il legislatore ordinario trascurò per quasi un ventennio la situazione drammatica del Paese con riferimento al patrimonio culturale, privilegiando gli aspetti legati alla ricostruzione postbellica ed al successivo periodo di impulso economico (ALIBRANDI - FERRI).

Finalmente, negli anni '60 il Paese prese coscienza della importanza dei compiti di protezione del patrimonio culturale ed ambientale, e, su questa spinta, fu costituita con legge 26 aprile 1964, n. 310, una *Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione delle cose di interesse storico, archeologico, artistico e del paesaggio* (c.d. **Commissione Franceschini**, dal nome del suo Presidente).

I risultati dell'indagine della Commissione furono raccolti in tre volumi, pubblicati con il titolo «*Per la salvezza dei beni culturali in Italia*», fornendo un quadro allarmante delle condizioni in cui versavano i beni artistici del Paese. Dal complesso delle 84 dichiarazioni discesero delle proposte relative alla estensione della nozione di patrimonio artistico, con una nuova definizione di bene culturale, che abbandonava la concezione estetizzante delle leggi del 1939 per abbracciarne una di stampo storicistico («*ogni testimonianza materiale*

*avente valore di civiltà»*). Inoltre, venivano indicate direttive di riforma legislativa in vista di un generale progetto (sintetizzato in 9 raccomandazioni) che investisse in breve tempo tutto il settore culturale.

### **Atti della Commissione Franceschini (1967)**

#### *Dichiarazioni I-LVII*

#### **PARTE PRIMA – BENI CULTURALI**

#### **TITOLO I – DICHIARAZIONI GENERALI**

##### DICHIARAZIONE I

###### *Patrimonio culturale della Nazione*

Appartengono al patrimonio culturale della Nazione tutti i beni aventi riferimento alla storia della civiltà. Sono assoggettati alla legge i beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, archivistico e librario, ed ogni altro bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà.

##### DICHIARAZIONE II

###### *Provvedimenti per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali*

Se non diversamente disposto, i provvedimenti previsti dalla legge sono di competenza dei Soprintendenti. Per l'adozione dei suoi provvedimenti il Soprintendente può richiedere pareri ai Comitati nazionali e può costituire appositi comitati di studio e di accertamento, anche secondo istituzioni generali del Consiglio di amministrazione. I provvedimenti dei Soprintendenti sono definitivi. La legge dovrà regolare con appositi procedimenti sostitutivi i casi in cui i Soprintendenti non provvedano. L'esercizio dei poteri dei Soprintendenti è regolato dai principi esposti dalla Dich. LXX.

##### DICHIARAZIONE III

###### *Natura giuridica dei beni culturali*

I beni culturali dello Stato sono beni demaniali. Dei beni culturali di qualunque altro soggetto, pubblico o privato, questi può disporre o godere nei limiti della legge.

##### DICHIARAZIONE IV

###### *Dichiarazione di bene culturale*

La qualità di bene culturale è accertata mediante dichiarazione; tuttavia detta qualità esiste indipendentemente dalla dichiarazione. Questa è atto dichiarativo della qualità di bene culturale; producendo l'effetto di costituire certezza legale della quantità medesima, assoggetta i beni ai poteri dell'autorità, secondo le norme della legge.

La dichiarazione di bene culturale è motivata; spetta al Soprintendente competente per materia.

La dichiarazione di bene culturale è notificata al proprietario, possessore o detentore; per i beni appartenenti a più soggetti o a soggetti difficilmente identificabili, dovranno essere adottate idonee forme di notificazione e pubblicità.

Il possessore o detentore deve dare immediatamente notizia al proprietario dell'intervenuta dichiarazione.

Le dichiarazioni concernenti beni immobili e raccolte sono trascritte su richiesta del Soprintendente.

##### DICHIARAZIONE V

###### *Raccolte di beni culturali*

Le raccolte di beni culturali dello stato e degli enti territoriali sono inalienabili come tali e per i singoli beni che la compongono, secondo quanto stabilito dalla Dich. XIX. Le

raccolte di beni culturali di soggetti diversi da quelli suindicati possono essere dichiarate, come complesso, bene culturale unitario inscindibile, quando siano espressione di un particolare gusto ed orientamento culturale, o quando presentino singolare interesse per il valore dei beni che le compongono. Esse non possono essere smembrate salvo casi straordinari nei quali l'alienazione dei singoli beni potrà essere autorizzata con l'adozione di appositi procedimenti. La legge dovrà provvedere a disciplinare la redazione degli inventari, le nuove accessioni e i rapporti fra i vari Soprintendenti competenti. spetta alle Conferenze dei Soprintendenti l'individuazione delle raccolte; la dichiarazione di bene culturale è attribuita ai Soprintendenti ai beni artistici e storici. Le raccolte librerie restano disciplinate dalle norme speciali che le concernono.

#### DICHIARAZIONE VI

##### *Richiesta di dichiarazione negativa*

Il proprietario di un bene culturale non assoggettato a dichiarazione può chiedere alla competente Soprintendenza che sia accertato se il bene stesso, in relazione alle norme di successivi titoli che disciplinano le diverse categorie di beni culturali, possiede caratteri tali da essere assoggettato a dichiarazioni. La dichiarazione di accertamento negativo, da motivare comporta esonero da vincoli e rende i beni mobili esportabili secondo il disposto della Dich. XX. Tale dichiarazione è suscettibile di revoca motivata. Per i beni ambientali essa ha la validità sinché un piano regolatore sopravvenuto non disponga diversamente.

#### DICHIARAZIONE VII

##### *Elenchi dei beni culturali*

Presso ogni Soprintendenza sono istituiti elenchi dei beni culturali, a chiunque appartenenti. Norme applicative e regolamentari particolarmente accurate dovranno disciplinare questi elenchi, in modo che sia assicurata l'esattezza dell'individuazione del bene, la prontezza del reperimento e la facilità della consultazione.

#### DICHIARAZIONE VIII

##### *Obblighi e diritti dei proprietari*

I proprietari, possessori e detentori di beni culturali, come tali dichiarati, in correlazione ai benefici stabiliti dalla legge per i beni medesimi, hanno l'obbligo di custodirli e di preservarli da offese di agenti esterni o da altre cause di deterioramento, di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria in modo che ne sia salvaguardato il decoro, di non alterarne lo stato fisico, di permetterne il pubblico godimento nei modi previsti dalla legge. I beni culturali non possono essere adibiti ad usi o non consoni alla loro dignità o tali da arrecare pregiudizio alla loro conservazione. Il Soprintendente, in caso di inosservanza di tali obblighi, ordina che si provveda alla custodia, alla manutenzione, alla cessazione degli usi non permessi, e può prescrivere che si adottino misure particolari. In caso di inosservanza dell'ordine dato, il Soprintendente provvede d'ufficio ai sensi della Dich. XVI. La dichiarazione di bene culturale comporta per l'Amministrazione l'obbligo di assistenza al proprietario, per ciò che possa concernere lo studio, gli interventi di conservazione, l'assistenza amministrativa, la valorizzazione. Nel quadro di quanto enunciato nella Dich. XIII, la legge dovrà prendere ampia assistenza anche patrimoniale da parte dell'amministrazione autonoma.

#### DICHIARAZIONE IX

##### *Accessi, riproduzioni, rilievi*

Il Soprintendente e altre persone da lui indicate possono accedere ai luoghi ove si trovino beni culturali, con preavviso se questi sono abitazioni private.

Per l'accesso a luoghi costituenti beni militari, portuali, ferroviari o penitenziari, e a luoghi ove si trovino beni adibiti a culti, si procede in base a preavviso concordato con le autorità statali od ecclesiastiche. Il Soprintendente può disporre riproduzioni, rilievi

calchi dei beni culturali dichiarati secondo le direttive stabilite dall'Amministrazione autonoma. Saranno da studiare convenzioni per accessi con il consenso dei proprietari, con opportuni incentivi per questi.

#### DICHIARAZIONE X

##### *Intervento cautelare su beni non dichiarati*

Quando il Soprintendente si avveda che un bene culturale non dichiarato corre o possa correre pregiudizio, vieta che ne sia alterato lo stato fisico o giuridico, e in breve termine successivo, fissato dalla legge, emette la dichiarazione, notificandola al più presto agli interessati. Se la dichiarazione non è emessa, il divieto decade.

#### DICHIARAZIONE XI

##### *Poteri di ordinanza del Soprintendente*

Quando un bene culturale, anche non dichiarato, sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabilmente, e non sia possibile provvedere mediante atti previsti dalla legge, o provvedere tempestivamente, il Soprintendente adotta, anche nei confronti di autorità statali, provvedimenti contingibili e urgenti, che secondo le circostanze, siano più idonei ad assicurare la conservazione del bene culturale. Essi decadono se entro trenta giorni dalla emanazione non si intervenga mediante provvedimenti previsti dalla legge. Nel disegno che viene suggerito alla Commissione, questa dichiarazione è un complemento della dichiarazione precedente. In quella infatti si contemplava l'ipotesi che potrebbe dirsi più frequente, di un bene culturale non dichiarato, minacciato da un pericolo, ma in una situazione tale per cui, se esso fosse stato tempestivamente dichiarato, l'Amministrazione autonoma avrebbe la possibilità di intervenire, con i provvedimenti che ha a propria disposizione, per scongiurare il pericolo. Sicché nella dichiarazione precedente in sostanza si dà un potere straordinario di intervento al Soprintendente, ma solo a fini soprassessori. Con la presente dichiarazione si contemplan invece quei casi, del tutto imprevedibili e quindi, rispetto ai precedenti, si potrebbe dire di carattere ancor più straordinario, nei quali un potere soprassessorio del Soprintendente non sarebbe commisurato al fine di conservazione del bene culturale minacciato dal pericolo. La Commissione ritiene che si possa attribuire al Soprintendente un potere di ordinanza, analogo a quello che, nel nostro ordinamento, è attribuito ai sindaci, in materia di polizia locale, di edilizia e di igiene, ai prefetti in materia di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, e ad alcuni ministri (Interni e Sanità) in casi di estrema gravità di rilevanza nazionale. Con il potere di ordinanza il Soprintendente adotta quell'atto che le vicende straordinarie possano mostrargli più idoneo alla bisogna. Detto potere deve essere attribuito al Soprintendente, secondo il concorde opinamento della Commissione, anche nei confronti di altre autorità statali, poiché l'esperienza insegna che troppe volte distruzioni di beni culturali sono da imputare ad iniziative di autorità statali non edotte e non consapevoli. Il potere di ordinanza attribuito al Soprintendente, per il suo carattere straordinario, deve essere circondato da limiti. Si suggerisce, a titolo esemplificativo, il limite temporale: entro 30 giorni dall'emanazione dell'atto di ordinanza si deve provvedere mediante uno degli strumenti previsti dalla legge. In tal modo l'atto di ordinanza, esaurito il proprio scopo, affida ai normali strumenti della legge il bene culturale da tutelare.

#### DICHIARAZIONE XII

##### *Autorizzazioni per rimozione e modificazione*

È necessaria l'autorizzazione del Sovrintendente per rimuovere beni culturali dichiarati, o modificarne lo stato fisico; all'autorizzazione possono essere apposte clausole speciali, prescriventi la adozione di misure idonee alla salvaguardia del bene.

#### DICHIARAZIONE XIII

##### *Manutenzione e restauro dei beni culturali*

Qualora si avveri un danno o un pericolo di danno di un bene culturale dichiarato, i proprietari possessori o detentori di esso, debbono dare immediata notizia alla Soprin-

tendenza. In caso d'urgenza, debbono direttamente provvedere ai lavori necessari ad evitare l'aggravamento del danno o l'avverarsi di danni irreparabili, dandone contemporanea notizia alla Soprintendenza. La straordinaria manutenzione o il restauro dei beni culturali dichiarati sono eseguiti secondo le prescrizioni della Soprintendenza, la quale può anche ordinare che vi provvedano imprese particolarmente attrezzate o istituti specializzati, pubblici o privati. La Soprintendenza può ordinare che si proceda entro il tempo fissato, il Soprintendente sequestra il bene il bene mobile e lo fa restaurare d'ufficio, addebitando al proprietario le spese di sequestro; se il bene è immobile, il Soprintendente nomina un Provveditore al restauro, emanando le prescrizioni del caso. Il Provveditore è pubblico ufficiale, e agisce in vece e in luogo del proprietario. Le spese dei restauri, ad iniziativa dei proprietari o d'ufficio, sono a carico dei proprietari; la legge prevede in quali casi esse possano essere messe a carico parziale o totale dell'Amministrazione; e prevede altresì misure consistenti in prestiti o in sussidi indiretti per facilitare l'esecuzione delle opere. Tra l'Amministrazione e il proprietario possono intervenire apposite convenzioni sulle modalità di pagamento. L'Amministrazione, nel caso di restauri coattivi o eseguiti d'ufficio, e a sue spese anche parziali, può disporre che il bene sia esposto a pubblico godimento, nei modi stabiliti da convenzioni col proprietario. Se i restauri sono stati eseguiti a spese totali dell'Amministrazione autonoma, questa può acquistarne la proprietà, anche pro quota, imputando sul valore di stima dei beni prima dei restauri l'importo delle spese sostenute.

#### DICHIARAZIONE XIV

##### *Deposito dei beni culturali mobili*

Il Soprintendente può ordinare che un bene culturale mobile dichiarato sia temporaneamente depositato in musei o locali a ciò attrezzati, quando il proprietario, possessore o detentore non dia affidamento per un'adeguata conservazione. Nel riconsegnarlo al proprietario, il Soprintendente prescrive le misure adeguate; le eventuali spese di conservazione sono a carico del proprietario. I privati possono provvedere a depositi volontari presso istituzioni pubbliche; parimenti lo Stato e gli enti territoriali possono depositare propri beni culturali presso altri musei o istituzioni scientifiche, per motivi d'interesse pubblico e giusti procedimenti che la legge regolerà in modo rigoroso.

#### DICHIARAZIONE XV

##### *Ordine di sospensione dei lavori*

Quando in ordine ad un bene culturale mobile o immobile dichiarato siano iniziati lavori che attengono al bene stesso o all'ambiente in cui si trova, per i quali sia richiesta autorizzazione e questa non sia stata chiesta o ottenuta il Soprintendente ordina la sospensione dei lavori e dispone l'intervento del Servizio di sicurezza; nei quindici giorni successivi o rilascia l'autorizzazione con le clausole idonee, ovvero ordina la restituzione in pristino. In caso di adempimento, procede d'ufficio, previo ordine di consegna del bene.

#### DICHIARAZIONE XVI

##### *Impiego del servizio di sicurezza*

Per i provvedimenti d'ufficio e per l'esecuzione dei propri provvedimenti, il Soprintendente si avvale del Servizio di Sicurezza dell'Amministrazione autonoma, provvedendo con propri ordini di servizio ad impartire le prescrizioni opportune.

#### DICHIARAZIONE XVII

##### *Godimento pubblico dei beni culturali*

Dei beni culturali debbono essere assicurate adeguate forme di godimento pubblico e la più ampia facoltà di studio. Per i beni culturali appartenenti a privati che presentino pregio eccezionale, il principio di cui al comma precedente si può realizzare mediante atti del Consiglio di amministrazione secondo direttive stabilite dal Consiglio nazionale.

**DICHIARAZIONE XVIII***Espropriazioni dei beni culturali*

I beni culturali possono essere espropriati per motivi d'interesse generale, e quando il proprietario non dia affidamento di adeguata conservazione.

La dichiarazione di pubblica utilità è emessa dal Consiglio di amministrazione. L'espropriazione può anche essere richiesta da enti pubblici territoriali. Possono essere altresì espropriati immobili adiacenti ai beni culturali immobili, al fine di assicurare il miglior godimento e la valorizzazione dei medesimi.

**DICHIARAZIONE XIX***Alienazioni e acquisto coattivo*

I beni culturali dello Stato e degli enti territoriali non possono essere venduti, se non in casi del tutto eccezionali e per legge. Sono invece permutabili, con beni anche di privati, e al livello internazionale, quando ricorrano interessi culturali specifici di migliore distribuzione di raccolte e di incremento del patrimonio culturale nazionale. Nei relativi procedimenti dovranno intervenire i Comitati nazionali competenti e nei casi di maggiore importanza il Consiglio nazionale: la legge dovrà prevedere che in proposito si adottino procedimenti particolarmente rigorosi. Per l'alienazione dei beni culturali dichiarati, appartenenti a soggetti diversi dallo Stato e dagli enti territoriali, occorre autorizzazione del Soprintendente; è soggetta ad autorizzazione anche la costituzione di diritti reali parziali sui beni medesimi. Si dovrà prevedere che il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni sia disciplinato con prefissioni di termini e con garanzia di contraddittorio; per le alienazioni relative a beni di maggior rilievo, dovrà prevedersi l'intervento dei Comitati nazionali competenti. All'autorizzazione possono essere apposte clausole concernenti l'uso e la conservazione del bene culturale. Entro il termine che sarà fissato per l'autorizzazione all'alienazione, il Soprintendente può dichiarare che intende acquistare il bene al prezzo che dovrà essere dichiarato dalla parte richiedente l'autorizzazione, e provvede al trasferimento con successivo decreto, pagando contestualmente il prezzo. Nelle successioni a causa di morte gli aventi causa dovranno dichiarare, entro un termine breve, gli acquisti di beni culturali dichiarati di cui siano beneficiari. L'amministrazione autonoma ha il potere previsto dal comma precedente. La legge dovrà attribuire al Soprintendente poteri di rettificazione di prezzi dichiarati per eccesso, con particolari cautele per gli interessati.

**DICHIARAZIONE XX***Esportazione dei beni culturali*

I beni culturali dichiarati non possono essere esportati, salvo quanto previsto dalla Dichiarazione precedente e dalla successiva Dich. XXIX.

I beni che abbiano ricevuto accertamento negativo sono liberamente esportabili, e così pure i beni archeologici catalogati e non dichiarati.

Gli altri beni culturali non dichiarati sono esportabili liberamente salvo nulla osta degli speciali uffici di esportazione. Se l'ufficio di esportazione ritiene che un bene culturale presentatogli sia di particolare interesse, provvede a che sia sottoposto a dichiarazione. In tal caso l'Amministrazione autonoma lo acquista a prezzo di stima, determinato da una Commissione permanente di arbitraggio, in contraddittorio tra le parti, a meno che il proprietario non dichiari, prima che abbia inizio il procedimento di stima di voler ritenere il bene con i vincoli derivanti dalla dichiarazione.

La legge provvederà ad assicurare l'indipendenza dei membri della suindicata Commissione.

La legge provvederà altresì allo sveltimento di tutte le procedure relative alla presente dichiarazione.

## DICHIARAZIONE XXI

*Informazione scientifica*

Di ogni attività di rinvenimento, di conservazione e di restauro, di valorizzazione di beni culturali, l'Amministrazione autonoma dà pronta comunicazione al pubblico, nelle forme più idonee sia ai fini scientifici sia a quelli della conoscenza culturale.

Agli stessi fini, si procederà ad un riordinamento delle pubblicazioni ufficiali e ufficiose.

Ad un'altra Commissione (**Papaldo**), istituita per la prima volta il 9 aprile 1968 e per la seconda il 31 marzo 1971, spettò il compito di formulare un vero e proprio progetto di legge per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, raccogliendo le indicazioni fornite dalla Commissione Franceschini.

Nel frattempo, il legislatore iniziò a produrre una serie di interventi che erano destinati ad incidere sempre di più nel settore dei beni culturali, sotto diversi punti di vista.

La **L. 6 agosto 1967, n. 765**, ad esempio, proponendo un'integrale revisione della legislazione urbanistica del 1942, riconobbe tra l'altro al centro storico una particolare natura, prevedendone una gestione diversa rispetto al resto del territorio urbano.

Nel 1972 venivano assegnate alle neocostituite Regioni le prime attribuzioni in materia di tutela di beni culturali, dando luogo ad un contenzioso tra Stato e Regioni stesse che, in parte, verrà risolto temporaneamente con il **D.P.R. n. 616/1977** il cui art. 48 rinvia la soluzione ad una nuova legge di tutela da emanare entro il 31 dicembre del 1979.

Altri provvedimenti normativi di rilievo sono costituiti dal **D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805**, con cui venne organizzato il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, prevedendo una più ampia struttura governativa destinata ad occuparsi della tutela del patrimonio storico-artistico e ambientale; dalla **legge 2 agosto 1982, n. 512**, in merito alle esenzioni e agevolazioni tributarie per i beni di rilevante interesse culturale dei privati; infine, dalla **legge 8 agosto 1985, n. 431** (c.d. *Legge Galasso*) che tutelava per legge estesi ambiti territoriali, imponendo al contempo l'adozione dei **Piani territoriali paesistici** da parte delle Regioni, con eventuale potere sostitutivo dello Stato.

Finalmente, con la **L. 8 ottobre 1997, n. 352** venne delegato il governo ad emanare un decreto legislativo recante un testo unico in cui far confluire, razionalizzandole, tutte le disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali.

Il 20 ottobre 1999 venne approvato dal Consiglio dei Ministri il testo di cui al **D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490**, meglio noto come *Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352*.

Per avere un quadro completo della «sostanza» del Testo Unico si ricorda che l'esercizio della delega, da parte del legislatore delegato, doveva attenersi ai seguenti criteri e principi direttivi:

- a) l'inserimento di tutte le disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della legge di delega e di quelle entrate in vigore nei sei mesi successivi;

b) le disposizioni vigenti dovevano essere modificate per assicurare il coordinamento formale e sostanziale nonché il riordino e la semplificazione dei procedimenti.

Ne è scaturito un testo — che ha abrogato tutte le previgenti disposizioni in materia — suddiviso in due parti: il *Titolo I* relativo ai beni culturali, ed il *Titolo II* relativo ai beni paesaggistici ed ambientali, ciascuno suddiviso a sua volta in Capi e Sezioni. L'intero *corpus* normativo prevedeva 166 articoli, di cui l'ultimo è dedicato alla individuazione delle norme abrogate.

Infine, di poco anteriore al Testo Unico, il **D.Lgs. n. 112/1998** pone delle importanti premesse al lavoro di sistemazione messo in atto con il riordino della materia nel 1999. In particolare, **l'art. 148** fornisce la prima chiara definizione di bene culturale nel nostro ordinamento giuridico, cioè con riferimento ai beni che compongono il patrimonio storico artistico monumentale demo-etno-antropologico, e a quelli che costituiscono una testimonianza avente valore di civiltà, così individuati in base alla legge (ALIBRANDI - FERRI).

### ***Cronologia dei principali provvedimenti normativi 1942-1999***

- **L. 29 luglio 1949, n. 717** (riguardante la vigilanza sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici)
- **L. 17 dicembre 1962, n. 1863** (concernente la delega al governo in materia di ordinamento degli Archivi di Stato)
- **D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409** (riguardante norme sull'ordinamento e sul personale degli Archivi di Stato)
- **L. 26 aprile 1964, n. 319** (riguardante l'istituzione della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e del paesaggio)
- **D.L. 14 dicembre 1974, n. 657 conv. in L. 29 gennaio 1975, n. 5** (riguardante l'istituzione del Ministero per i beni culturali ed ambientali)
- **D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805** (sulle norme di organizzazione del Ministero per i beni culturali ed ambientali)
- **D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490** (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali)

## **5. La normativa dal Testo Unico al Codice**

La pubblicazione del Testo Unico non comportò come conseguenza «naturale» il rallentamento o la cessazione della produzione normativa in materia, segnando al contrario un incremento della stessa, culminato con l'adozione di molteplici provvedimenti legislativi nel 2004.

Il dato quantitativo della produzione normativa in materia di beni culturali è stato recentemente fornito dal MiBAC sul proprio sito istituzionale. Con una procedura innovativa il Ministero ha dato il via ad una esperienza di consultazione pubblica online per la procedura di semplificazione normativa, definita significativamente «taglia-leggi». Sono stati elaborati e pubblicati due prospetti, rispettivamente con 123 e 667 provvedimenti, con cui sono state raccolte e catalogate le norme vigenti, abrogate e quelle a contenuto normativo ormai

esaurito. Gli elenchi possono formare oggetto di osservazioni e proposte da parte di chiunque, essendo liberamente consultabili sul sito del MIBAC nella sezione Normativa e pareri (sottosezione Evidenza) al seguente indirizzo web <http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Normativa/Evidenza/index.html>

L'esigenza di sistemazione della materia del patrimonio culturale, culminata nell'adozione del Testo Unico, ha fatto sì che il legislatore prendesse coscienza delle lacune e dei «vuoti» esistenti. Conseguentemente ne è scaturito un impegno legislativo tuttora in atto. D'altra parte, esigenze riconducibili all'adeguamento del sistema alle riforme costituzionali, nonché a nuove forme di gestione ed investimento hanno contribuito pesantemente alla necessità di rinnovare l'ordinamento giuridico in materia di beni culturali.

Procedendo con ordine, uno dei primi provvedimenti da segnalare è il **D.P.R. 7 settembre 2000, n. 283**, regolamento in cui viene stabilita l'*assoluta inalienabilità* di alcune categorie di beni, quali i monumenti nazionali, i beni archeologici, i beni di interesse storico-identitario, in quanto rappresentativi di istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche. Inoltre, viene stabilito l'obbligo di ottenere in via preventiva un'autorizzazione ministeriale prima di procedere all'alienazione dei rimanenti beni di interesse culturale (TORSELLO).

Nel quadro degli interventi diretti alla regolamentazione della dismissione dei beni immobili pubblici la **L. 23 novembre 2001, n. 351**, prevede la costituzione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze di società a responsabilità limitata per la cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione stessa (TORSELLO).

La **L. 15 giugno 2002, n. 112** istituisce, infine, la **Patrimonio dello Stato S.p.A.** per la valorizzazione, la gestione ed alienazione del patrimonio dello Stato.

Con la **Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001** si realizza la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione — dedicato alle Regioni, Province e Comuni — con una modifica profonda ed un riassetto delle attribuzioni di competenze tra Stato e Regioni, anche in materia di beni culturali. In particolare, secondo anche l'interpretazione offerta dalla **sentenza della Corte Costituzionale n. 26/2004**, le funzioni di tutela e valorizzazione dei beni culturali sono attribuite in modo diverso alla competenza dello Stato e delle Regioni: allo Stato compete in via esclusiva la funzione di tutela dei beni culturali, mentre per quanto riguarda la valorizzazione dei beni, la relativa competenza viene attribuita a Stato o Regione, a seconda della titolarità e del rilievo dei beni stessi.

Strettamente conseguente alla riforma del dettato costituzionale appare la successiva **L. 6 luglio 2002, n. 137**, con cui all'art. 10 viene delegato al Governo il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali, ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore. Il legislatore, come si vedrà nelle pagine che seguono, sentendo l'esigenza di adeguare il sistema dei beni

culturali alle mutate strutture costituzionali, procede con una serie di provvedimenti fondamentali che attuano una completa riforma del sistema.

In primo luogo, è da ricordare il **D.Lgs. n. 3 del 8 gennaio 2004**, in base al quale viene attuata la previsione generale della riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali — istituito con **D.Lgs. n. 368/1998** — secondo le nuove attribuzioni statali in materia fissate dalla riforma della Costituzione; in secondo luogo, il **D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004** recante **Codice dei beni culturali e del paesaggio**, che ha realizzato il riassetto della materia innovando il contenuto di molti istituti e che formerà oggetto di studio di questo manuale.

Successivamente è da ricordare il **D.P.R. n. 173 del 8 giugno 2004**, con cui è stato adottato il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

#### ***Cronologia dei principali provvedimenti normativi 2000- 2004***

- **D.P.R. 7 settembre 2000, n. 283** (regolamento recante disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico)
- **L. 23 novembre 2001, n. 410** (recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico)
- **L. 6 luglio 2002, n. 137** (recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici)
- **L. 8 novembre 2002, n. 264** (recante disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali e lo sport)
- **L. 16 ottobre 2003, n. 291** (recante disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo — ARCUS S.p.A.)
- **L. 24 dicembre 2003, n. 378** (recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale)
- **D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 3** (recante riorganizzazione del Ministero per i Beni e le attività culturali)
- **D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42** (recante Codice dei beni culturali e del paesaggio)
- **D.P.R. 8 giugno 2004, n. 173** (recante regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali)

## **6. Le modifiche successive al 2004**

A seguito della introduzione del Codice Urbani nel sistema del diritto dei beni culturali, si è susseguita una serie di provvedimenti diretti ad offrire ulteriori precisazioni applicative e ad operare interventi integrativi e correttivi ritenuti necessari.

Tra i provvedimenti legislativi si segnala la **L. 15 dicembre 2004, n. 308**, che ha introdotto importanti modifiche agli artt. 167 e 181 del D.Lgs. n. 42/2004, con riferimento alla materia paesaggistico-ambientale ed, in particolare, una sorta di sanatoria ambientale a regime. Come si vedrà nella successiva analisi,

con questa legge si è dato anche vita ad una disciplina condonistica di carattere eccezionale che ha creato non poche incertezze sul piano applicativo tra gli stessi organi del MiBAC. In questo quadro, una serie di circolari del Ministero hanno chiarito alcuni punti di contrasto ed hanno guidato il dicastero ad una corretta applicazione della norma.

Per rintracciare un secondo provvedimento legislativo si deve risalire alla **legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43** recante «Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione», in attuazione del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7. In questo caso, il governo è intervenuto individuando finanziamenti a vantaggio sia di Arcus s.p.a. sia, più in generale, per sostenere attività per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale. Un articolo ad hoc è stato dedicato alle Fondazioni lirico-sinfoniche e ad alcune modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, che hanno anche formato oggetto di giudizio dinnanzi alla Corte Costituzionale, risultando illegittime costituzionalmente (Sentenza 7-19 luglio 2005, n. 285).

Con la **legge 25 giugno 2005, n. 109** di conversione del **D.L. 26 aprile 2005, n. 63** recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore, e altre misure urgenti», sono state adottate delle misure straordinarie per il potenziamento e l'efficace coordinamento, anche a livello internazionale, delle funzioni di contrasto delle attività lesive della proprietà intellettuale.

In questo ambito, si è proceduto ad una modifica del D.P.R. n. 173/2004 stabilendo che i compiti svolti in materia dal Ministero per i beni e le attività culturali siano esercitati d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Inoltre, la legge di conversione ha previsto una procedura preliminare ed una esecutiva di verifica dell'interesse archeologico, diretta ad assicurare una indagine specifica sullo scavo da eseguire che la stazione appaltante deve assicurare prima di approvare il progetto preliminare. Si tratta della c.d. verifica preventiva di interesse archeologico che è stata collocata in una nuova sede legislativa con l'adozione del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*). Infatti, l'articolo 256 del Codice degli appalti ha abrogato gli articoli 2ter, 2quater, 2quinquies del decreto legge 26 aprile 2005, n. 63, ricollocando il procedimento negli articoli 95 e 96 del D.Lgs. n. 163/2006.

La procedura, particolarmente complessa, si sostanzia in una fase integrativa della progettazione preliminare ed in un'altra integrativa della progettazione definitiva. Di essa si tratterà diffusamente nel capitolo dedicato agli appalti pubblici e contratti su beni culturali.

Non si può dimenticare, tuttavia, in questa sede di segnalare il D.M. 20 marzo 2009, n. 60, che ha introdotto notevoli novità applicative in tema di verifica

preventiva di interesse archeologico ed in particolare in tema di tenuta e funzionamento del registro dei soggetti qualificati all'attività di raccolta ed elaborazione di cui all'articolo 95, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006.

La legge delega n. 137/2002 aveva previsto al comma 5 dell'articolo 10 che entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti delegati, il legislatore avrebbe potuto adottare, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, disposizioni correttive e integrative dei decreti medesimi. Ciò è avvenuto nella materia dei beni culturali con il **D.Lgs. 24 marzo 2006 n. 156** (*Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali*) ed in quella del paesaggio con il **D.Lgs. 24 marzo 2006 n. 157** (*Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio*). Lo sforzo compiuto dal legislatore è stato, in un certo senso, necessario per coordinare nel modo migliore la serie di norme adottate successivamente al Codice Urbani e correggere le storture che inevitabilmente si sono verificate a livello applicativo. In linea generale, non è possibile esimersi dall'osservare che le nuove disposizioni, correttive ed integrative, non sono nate in un'ottica di condivisione tra Stato e Regioni, quanto alle disposizioni contenute nella Parte Terza, dedicata ai *beni paesaggistici*.

Nella procedura prevista dall'art. 10, comma 3 della legge delegata, n. 137/2002, risultava indispensabile acquisire i pareri della Conferenza Unificata Stato-regioni, delle Commissioni parlamentari competenti per materia e del Consiglio di Stato, pur essendo prevista l'ipotesi di adozione del decreto legislativo in caso di mancata espressione di uno dei pareri entro un dato termine dalla richiesta. Come si è accennato, il parere della Conferenza unificata è stato negativo in riferimento alla parte terza dedicata ai beni paesaggistici. Questo dato rappresenta indubbiamente un elemento non positivo di valutazione in quanto, a prescindere dalle motivazioni del dissenso tra Stato e regioni, ha segnato inevitabilmente l'apertura di una nuova stagione di conflitti sfociati in una serie di contenziosi tra Stato e regioni, per la determinazione delle rispettive attribuzioni in tema di paesaggio, con ovvi motivi di incertezza e confusione sul piano applicativo.

Delle diverse modifiche introdotte dai due decreti legislativi si darà conto nei singoli paragrafi in cui si evidenzieranno i dati innovativi della «riforma del 2006». Per il momento, ed in rapida successione, si ricordano altri provvedimenti che hanno investito i diversi aspetti del diritto dei beni culturali, quali ad esempio il **D.M. 24 settembre 2004** avente ad oggetto l'*articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali* ed il successivo Decreto Ministeriale 1 febbraio 2005, che in parte ha modificato il primo.

Di rilievo è la serie dei decreti ministeriali che hanno ridisegnato la disciplina della verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico con delle linee guida che hanno investito i rapporti tra lo Stato e gli altri soggetti

interessati. Il **D.M. 25 gennaio 2005** ha individuato criteri e modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fine di lucro. Il **D.P.R. 4 febbraio 2005 n. 78** ha dato esecuzione all'intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 26 gennaio 2005, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche. Ed, ancora, il **D.M. 28 febbraio 2005** ha introdotto modifiche ed integrazioni al decreto 6 febbraio 2004, concernente la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di utilità pubblica. Infine, il **D.M. 27 settembre 2006** ha introdotto i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico.

Altre direttrici di intervento e di sistemazione della materia si sono avute con riferimento al prestito di beni culturali per mostre e manifestazioni (**D.M. 9 febbraio 2005**), ai contributi per l'editoria, alla riproduzione di beni culturali (**D.M. 20 aprile 2005**) nonché al deposito di opere protette dal diritto d'autore ed in materia di biglietti di ingresso ai musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali (**D.M. 28 settembre 2005, n. 222**).

Con il **D.M. 6 ottobre 2005** sono state individuate le diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definiti i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della architettura rurale.

Da segnalare, per il suo rilievo, il **D.P.C.M. 12 dicembre 2005** con cui è stata individuata la documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

La **L. 9 gennaio 2006, n. 14** ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, che ha costituito la base dell'intervento normativo nella Parte Terza del Codice dedicata ai beni paesaggistici.

Come si vede, gli interventi nella materia sono stati in appena due anni numerosissimi e tali da modificare anche profondamente il senso di alcune disposizioni introdotte nella formulazione originaria del Codice del 2004. Questa iperattività normativa non rappresenta un sintomo positivo per il sistema dei beni culturali, costituendo al contrario un vero e proprio campanello d'allarme sullo stato di confusione ed incertezza di regole a cui stiamo assistendo.

Una conferma diretta si ha dagli ulteriori interventi in materia rappresentati dall'ennesima riforma istituzionale del Ministero per i beni e le attività cul-

turali. Infatti, il **D.L. 3 ottobre 2006, n. 262**, convertito con modifiche nella **L. 24 novembre 2006, n. 286**, ha modificato la struttura del dicastero segnando nuovamente il passaggio dal sistema basato su quattro dipartimenti a quello fondato sul c.d. segretariato generale. Si tratta di un ritorno all'antico, visto che l'assetto del Ministero era già basato sulla figura del Segretario generale prima della riforma del 2004, introdotta dal D.Lgs. n. 3/2004 e dal D.P.R. n. 173/2004.

Da ultimo, il **D.P.R. 12 gennaio 2007, n. 2** è intervenuto sugli articoli 17 e 18 del D.P.R. n. 173/2004 andando a modificare struttura e funzioni del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e dei Comitati tecnico-scientifici.

### ***Cronologia dei principali provvedimenti normativi 2005-2007***

- **L. 15 dicembre 2004, n. 308** (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione)
- **L. 31 marzo 2005, n. 43** (recante Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione)
- **L. 25 giugno 2005, n. 109** (recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore, e altre misure urgenti)
- **D.Lgs. 24 marzo 2006 n. 156** (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali)
- **D.Lgs. 24 marzo 2006 n. 157** (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio)
- **D.L. 3 ottobre 2006, n. 262** (Disposizioni urgenti in materia tributaria Finanziaria)
- **D.P.R. 12 gennaio 2007, n. 2** (Regolamento recante modifiche agli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali)

## **7. Le novità della riforma ministeriale del 2009**

Come si osservava nei paragrafi precedenti, il Legislatore nazionale a partire dal 2004 ha dato luogo a numerose innovazioni normative, in ciò *facilitato* dalla disorganizzazione di alcuni interventi troppo affrettati e dalla esperienza applicativa deficitaria di alcune regole contenute nella prima elaborazione del Codice dei beni culturali.

Inoltre, l'impianto del Codice prevede nella sua formulazione originaria una serie di decreti attuativi relativi a singole materie che sono stati di volta in volta adottati. Si vedranno tra breve i decreti attuativi maggiormente rilevanti adottati nel corso degli ultimi tempi, come quelli in tema di restauro ex articolo 29 del D.Lgs. n. 42/2004.

Tra i primi provvedimenti da ricordare, adottati nel biennio 2007/2009, si segnala il **D.P.C.M. 11 maggio 2007** che ha operato il riordino degli organismi

operanti presso il MiBAC. Si ricordano sia le Commissioni consultive in materia di beni librari ed istituti culturali sia le Commissioni consultive degli archivi. Il riordino ha inciso sulla riduzione delle spese per il funzionamento (circa il 30% in meno) e sulla durata del mandato. In quest'ultimo caso si è previsto che in prossimità del termine dei tre anni di durata, gli organismi presentino apposita relazione al MiBAC che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la valutazione della loro perdurante utilità e, quindi, dell'eventuale proroga per altri tre anni della durata del mandato. Analogamente il **D.P.R. 14 maggio 2007** ha confermato una serie di altri organismi operanti presso il MiBAC prevedendo, anche in questo caso, la riduzione delle spese (a non più del 60% delle spese sostenute nel 2005) e la limitazione della durata del mandato con possibile proroga per pari durata. Si tratta, tra l'altro, di organismi importanti quali la *Consulta per lo spettacolo* (ex Comitato per i problemi dello spettacolo, istituito con legge nel 1996), le *Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo*, la *Commissione per la cinematografia*, la *Consulta territoriale per le attività cinematografiche*, la *Giuria per i premi di qualità*, le *Commissioni per la revisione dei film*, il *Comitato Consultivo permanente per il diritto d'autore*, il *Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici*. Entrambi i provvedimenti rispondono alla precisa esigenza di contenimento della spesa pubblica sostenuta per organi collegiali ed altri organismi così come indicato dall'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (c.d. manovra correttiva dei conti pubblici 2006).

Con la **legge 27 settembre 2007, n. 167** l'Italia ha ratificato e dato piena esecuzione alla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO). Nel 2008 il legislatore ha provveduto ad inserire nel Codice dei beni culturali un importante richiamo alla Convenzione, attribuendo la tutela prevista al suo interno anche al patrimonio culturale immateriale a determinate condizioni che si analizzeranno nei paragrafi successivi.

Discutibile nel suo contenuto la **Direttiva 9 novembre 2007** con cui il MiBAC ha dato indicazioni applicative sulle modalità di esercizio del commercio in aree di valore culturale di cui all'articolo 52 del Codice non coerenti con il dettato della normativa di riferimento.

Il regolamento di riorganizzazione del Ministero è stato adottato con **D.P.R. n. 233 del 26 novembre 2007** ed ha prodotto il rafforzamento delle strutture dirigenziali periferiche di livello generale articolate nelle diverse soprintendenze di settore ed un diverso assetto organizzativo delle direzioni generali a livello centrale. In realtà, quest'ultima modifica suscita molteplici perplessità in ordine alla sua concreta applicazione in ragione dell'assenza di un'effettiva esigenza di riorganizzazione del Ministero, salvo rintracciarla in motivi di carat-

tere strettamente politico che poco hanno a che vedere con il buon funzionamento della «macchina pubblica».

Ulteriori modifiche si sono avute con il **D.M. 29 gennaio 2008**, che ha ridisegnato le modalità di affidamento a privati e di gestione integrata dei servizi aggiuntivi presso gli istituti e i luoghi della cultura (i cc.dd. servizi aggiuntivi), ma soprattutto con i due decreti legislativi **n. 62 e n. 63 del 26 marzo 2008** che hanno apportato le ultime modifiche ed integrazioni al Codice dei beni culturali e del paesaggio. Anche in questo caso, gli interventi del legislatore si sono focalizzati sulla parte dedicata al Paesaggio, in conformità a quanto stabilito nella sentenza della Corte Costituzionale n. 367 del 24 ottobre – 7 novembre 2007. Tuttavia, non sono mancati interventi importanti anche in tema di alienazione, di circolazione internazionale, di integrazione alla disciplina dei beni archivistici e di disciplina delle concessioni in uso di immobili pubblici di interesse culturale. Il quadro aggiornato prosegue con diversi interventi del Ministero, tra cui è opportuno segnalare il **D.M. 28 marzo 2008** con cui sono state approvate *Le linee guida per il superamento delle barriere architettoniche degli istituti e luoghi della cultura*.

Ulteriori innovazioni si sono avute con il **D.M. 26 maggio 2009, n. 86** sulla definizione dei profili di competenza dei restauratori e di altri soggetti che svolgono attività complementari, ai sensi dell'articolo 29, comma 7 del D. Lgs. n. 42/2004. Analogamente il **D.M. 26 maggio 2009, n. 87** disciplina l'insegnamento del restauro, in attuazione dei commi 8 e 9 dell'articolo 29 del Codice.

Il 2 luglio 2009 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il **D.P.R. n. 91** che ha introdotto significative novità nel precedente regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali. La trasformazione dell'assetto organizzativo del dicastero sembra rispondere ancora una volta a logiche di scontro tra la politica e l'amministrazione sul terreno del ricambio dirigenziale, ben oltre i limiti permessi dallo *spoyl system*. L'introduzione di una direzione generale per la valorizzazione — novità assoluta nel panorama delle riforme dirigenziali — ha prodotto molteplici polemiche soprattutto con riferimento ai nomi più che alla funzione da svolgere. Al riguardo, non si può fare a meno di evidenziare che l'effettiva attuazione della funzione connessa alla valorizzazione avrebbe richiesto sicuramente un miglior coordinamento con le altre strutture, centrali e periferiche, del ministero, pena la configurazione della stessa come un quid di estraneo all'attività istituzionale del dicastero. Si vedrà nel capitolo dedicato al commento dell'organizzazione amministrativa dei beni culturali la nuova impostazione offerta da questa miniriforma del 2009.

Altri interventi normativi si sono avuti nel settore delle concessioni dei servizi culturali a cui si riferiscono le linee guida adottate dal Ministero con la **circolare del Segretario generale n. 49 del 23 marzo 2009**.

Infine, si richiamano i diversi pareri adottati dall'Ufficio legislativo del Ministero e che si riferiscono a specifici aspetti della materia che verranno affrontati nel corso della trattazione.

### ***Cronologia dei principali provvedimenti normativi 2007-2009***

- **D.P.C.M. 11 maggio 2007** (Riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248);
- **D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89** (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248);
- **L. 27 settembre 2007, n. 167** (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura);
- **Direttiva 9 novembre 2007** (Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Esercizio del commercio in aree di valore culturale di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
- **D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233** (Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- **D.M. 29 gennaio 2008** (Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Modalità di affidamento a privati e di gestione integrata dei servizi aggiuntivi presso istituti e luoghi della cultura);
- **D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62** (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali);
- **D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63** (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio);
- **D.M. 28 marzo 2008** (Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale);
- **D.M. 24 settembre 2008, n. 182** (Disciplina dei criteri e delle modalità per l'utilizzo e la destinazione per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le infrastrutture);
- **Direttiva MiBAC 30 ottobre 2008** (Interventi in materia di tutela e valorizzazione dell'architettura rurale);
- **Legge 16 aprile 2009, n. 45** (Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno);
- **D.M. 20 marzo 2009, n. 60** (Regolamento concernente la disciplina dei criteri per la tutela e il funzionamento dell'elenco previsto dall'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163);
- **D.M. 15 maggio 2009, n. 95** (Regolamento recante indirizzi, criteri e modalità per l'annotazione nel registro di cui all'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza delle operazioni commerciali aventi ad oggetto le cose rientranti nelle categorie indicate alla lettera A dell'allegato A al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche);
- **D.M. 26 maggio 2009, n. 86** (Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio);

- **D.M. 26 maggio 2009, n. 87** (Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonché delle modalità di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell'articolo 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- **D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91** (Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali);
- **L. 23 ottobre 2009, n. 157** (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno).

## 8. Recenti interventi normativi

Nel corso del 2010 il legislatore è intervenuto nuovamente nella materia dei beni culturali con provvedimenti diretti ad incidervi in maniera significativa. In particolare, il **D.L. 30 aprile 2010, n. 64**, convertito nella L. 29 giugno 2010, n. 100 ha introdotto disposizioni urgenti in materia di spettacolo e di attività culturali. È il caso del riordino del settore lirico - sinfonico, della individuazione dei criteri per l'erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo e delle nuove disposizioni in materia di attività cinematografica. Concludono il quadro sia le disposizioni in materia di registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e audiovisive sia la disciplina del nuovo Istituto Mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE).

Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata sono state stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

In particolare, il regolamento è stato adottato con il **D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139** che ha individuato gli **interventi di lieve entità da sottoporre a procedimento semplificato**. Si deve osservare che la maggior parte delle ipotesi previste nell'allegato 1 non trovano applicazione nel caso in cui il bene sia soggetto a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. a, b e c del Codice.

In tema di erogazioni liberali sono state avanzate alcune modifiche con il D.M. 19 novembre 2010 in riferimento alla individuazione delle categorie di soggetti beneficiari di contributi in denaro per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo.

In tema di lavori pubblici si segnala il **D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207**, con cui è stato approvato il nuovo regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs. 163/2006. In particolare, le norme contenute negli articoli 239-251 disciplinano il settore dei beni culturali.

Infine, il 4 gennaio 2011 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2010, n. 231**, nuovo regolamento sui termini dei procedimenti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali (vedi tabella).

**Nuova tabella dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali aventi durata superiore a novanta giorni**

N.	Procedimento amministrativo	Riferimenti normativi	Termine (in giorni)
1	Dichiarazione di interesse culturale	Artt. 13 e 14, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	120
2	Dichiarazione di importante carattere artistico	Art. 20, L. 22 aprile 1941, n. 633; art. 15, R.D. 18 maggio 1942, n. 1369	120
3	Autorizzazione demolizione, rimozione o spostamento di beni culturali	Art. 21, c. 1, lett. a) e b), D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	180
4	Autorizzazione smembramento collezioni, serie o raccolte di oggetti	Art. 21, c. 1, lett. c), D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	180
5	Autorizzazione interventi su beni culturali ad esclusione di quelli indicati all'art. 21, c. 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	Art. 21, c. 4, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	120
6	Imposizione interventi conservativi su beni culturali	Art. 33, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	120
7	Concessione contributo in conto capitale per spese relative ad interventi conservativi su beni culturali	Art. 35, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	180
8	Concessione contributo in conto interessi per spese relative ad interventi conservativi su beni culturali	Art. 37, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	120
9	Imposizione prescrizioni a garanzia della integrità, prospettiva, condizioni di ambiente e di decoro di beni culturali	Artt. 45 e 46, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	120
10	Autorizzazione al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista	Art. 50, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	120

*Segue*

N.	Procedimento amministrativo	Riferimenti normativi	Termine (in giorni)
11	Autorizzazione all'alienazione di beni immobili appartenenti al demanio culturale	Art. 55, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	120
12	Autorizzazione all'alienazione di beni culturali appartenenti a Stato, regioni e altri enti pubblici territoriali, nonché a enti e istituti pubblici o a persone giuridiche private senza fine di lucro	Art. 56, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	120
13	Concessione in uso o locazione di immobili pubblici di interesse culturale per le finalità di valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici	Art. 57-bis, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	120
14	Autorizzazione alla permuta di beni culturali pubblici	Art. 58, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	120
15	Determinazione del premio per i ritrovamenti	Art. 93, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	180
16	Dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'espropriazione di beni culturali	Art. 95, c. 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	180
17	Dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'espropriazione a favore delle regioni e degli altri enti territoriali	Art. 95, c. 2, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	180
18	Dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'espropriazione a favore di persone giuridiche private senza fini di lucro	Art. 95, c. 3, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	180
19	Integrazione in via sostitutiva del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di beni paesaggistici	Art. 141-bis, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	180
20	Approvazione in via sostitutiva piani paesaggistici sottoposti a verifica e adeguamento	Art. 156, c. 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	180
21	Approvazione in via sostitutiva dei piani paesaggistici sottoposti a verifica e adeguamento oggetto di accordo Ministero e Regione	Art. 156, c. 3, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	180
22	Ordine di reintegrazione di beni culturali oggetto di interventi lesivi	Art. 160, c. 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	180
23	Ordine di pagamento indennità pecuniaria per danni a beni culturali	Art. 160, c. 4, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	180
24	Attestazione esistenza vincolo su beni culturali i fini dell'esclusione dall'attivo ereditario 1990, n. 346	Art. 12, c. 1, lett. g), e art. 13, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346	120

N.	Procedimento amministrativo	Riferimenti normativi	Termine (in giorni)
25	Attestazione ai fini della riduzione dell'imposta di successione su beni culturali	Art. 25, c. 2, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346	120
26	Autorizzazione opere nel territorio di Paestum	Art. 3, L. 5 marzo 1957, n. 26	120
27	Scarto di documenti conservati negli Archivi di Stato	Art. 26, D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409	135
28	Autorizzazione alle PP. AA. a avvalersi della riproduzione sostitutiva di documenti	Art. 43, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82; D.P.C.M. 11 settembre 1974	120
29	Certificazione, ai fini della detraibilità dalle imposte dirette, del carattere necessario e della congruità delle spese per interventi conservativi sui beni culturali 1986, n. 917	Art. 31, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; artt. 15, c. 1, lett. g), e 100, c. 2, lett. e), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917	120
30	Misure di sostegno per gli interventi di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO	Art. 4, L. 20 febbraio 2006, n. 77, e circolari applicative	160
31	Adozione della tabella triennale degli istituti culturali ammessi al contributo ordinario dello Stato	Art. 1, L. 17 ottobre 1996, n. 534	180
32	Adozione piano di ripartizione dei contributi annuali agli istituti culturali	Art. 8, L. 17 ottobre 1996, n. 534	120
33	Concessione contributi per le attività di Lirica e Musica	L. 14 agosto 1967, n. 800; L. 30 aprile 1985, n. 163; D.M. 9 novembre 2007; art. 4, D.L. 30 aprile 2010, n. 64	180
34	Concessione contributi per le attività di Prosa	L. 30 aprile 1985, n. 163; D.M. 12 novembre 2007; art. 4, D.L. 30 aprile 2010, n. 64	180
35	Concessione contributi per le attività di Danza	L. 14 agosto 1967, n. 800; L. 30 aprile 1985, n. 163; D.M. 8 novembre 2007; art. 4, D.L. 30 aprile 2010, n. 64	180
36	Concessione contributi per le attività circensi e di spettacolo viaggiante	L. 18 marzo 1968, n. 337; L. 29 luglio 1980, n. 390; L. 9 febbraio 1982, n. 37; L. 30 aprile 1985, n. 163; D.M. 20 novembre 2007; art. 4, D.L. 30 aprile 2010, n. 64	180

*Segue*

N.	Procedimento amministrativo	Riferimenti normativi	Termine (in giorni)
37	Concessione contributi per spese inerenti i servizi di prevenzione e vigilanza antincendi prestati dal corpo nazionale dei vigili del fuoco in occasione di pubblici spettacoli	Art. 5, L. 23 febbraio 2001, n. 29; D.M. 12 luglio 2005	180
38	Concessione finanziamenti alle fondazioni lirico-sinfoniche	L. 14 agosto 1967, n. 800; L. 30 aprile 1985, n. 163; D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367; D.M. 29 ottobre 2007	180
39	Iscrizione imprese nell'elenco delle imprese liriche 1967, n. 800	Artt. 42 e 43, L. 14 agosto 1967, n. 800	180
40	Aggiornamento elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante	Art. 4 L. 18 marzo 1968, n. 337; D.M. 20 novembre 2007	120

### ***Cronologia dei principali provvedimenti normativi 2010***

- **D.L. 30 aprile 2010, n. 64, convertito nella L. 29 giugno 2010, n. 100** (Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali);
- **D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139** (Regolamento per il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica);
- **D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207** (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».);
- **D.P.C.M. 18 novembre 2010, n. 231** (Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini dei procedimenti amministrativi del Ministero per i beni e le attività culturali aventi durata superiore a novanta giorni).